

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Bologna, disattendendo la richiesta avanzata da parte di entrambi i genitori di affidare il figlio quindicenne esclusivamente alla madre, ha disposto l'affidamento del minore ad entrambi i genitori (c.d. condiviso), sul rilievo che *«si verte in materia di diritti (del minore) indisponibili, che non sono emerse situazioni di pregiudizio per il minore o altre circostanze ostative all'applicazione della disciplina del c.d. affido condiviso»*.

Di rilievo, anche, l'applicazione dei criteri di cui all'art. 155, comma 4, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del minore e da porre a carico del genitore non convivente.

A tal fine, sono stati considerati: *a)* i costi per l'abitazione sostenuti da entrambi i genitori; *b)* la nascita di una nuova figlia del padre; *c)* le aumentate esigenze del figlio; *d)* il miglioramento della posizione economica del padre; *e)* la disparità di redditi di lavoro percepiti dai genitori; *f)* i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore; *g)* il patrimonio dei genitori (immobili e redditi di lavoro); *h)* i compiti domestici e di cura sostenuti dalla madre.

La pronuncia in esame contiene, altresì, un elenco delle cd. «spese straordinarie» relative al figlio minore, tra cui:

- le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili;
- le spese scolastiche (testi scolastici, gite ed eventuale fondo di classe; non anche le spese per la mensa, che rientrano nel contributo ordinario);
- le spese concordate per attività ricreativa e ricreativa (quali, ad es., viaggi di studio).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

Dr. Siro Sardo – Presidente
Dr. Matilde Betti – Giudice
Dr. Antonio Costanzo - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 3743/01 R.G. promossa

Oggetto: scioglimento
matrimonio - affidamento

da

F.D., nata il (...) 1961 a Bologna, residente a (...), via (...) (avv. Paolo De Pasquale, avv. Christian Faggella del Foro di Milano);

- ATTRICE

contro

Z.F.G., nato il (...) 1963 a Milano, residente a (...) (avv. Silvia Missio);

- CONVENUTO

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

-INTERVENUTO

* * *

Oggetto del processo: scioglimento matrimonio - affidamento minore – questioni economiche.

* * *

CONCLUSIONI

Per l'**attrice**:

<<1) Confermare l'affidamento del figlio minore L. alla madre, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé come segue:

- a fine settimana alternati, prelevandolo dalla casa della madre il sabato mattina intorno alle ore 10 (o, ove il minore frequentasse scuola anche nella giornata di sabato, al termine delle lezioni scolastiche), sino alle ore 19 della domenica;
- per non meno di quindici giorni durante il periodo delle vacanze estiva, da concordarsi preventivamente ogni anno entro il 15 maggio;
- per metà delle vacanze natalizie, in modo tale che L. trascorra ad anni alterni il giorno di Natale con la madre e quello di capodanno con il padre;
- ad anni alterni le vacanze di Pasqua.

2) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio L. corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 516,46 (a decorrere dalla data della domanda e rivalutata ISTAT) o la diversa somma che si riterrà dovuta, alla luce della documentazione dalla quale sarà possibile conoscere l'ammontare dei redditi percepiti dal sig. Z.; tale somma dovrà

essere corrisposta direttamente dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 8 l. 898/1970 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;

3) porre altresì a carico del sig. F.Z. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche e farmaceutiche che si rendessero necessarie al figlio, nonché di quelle scolastiche (da intendersi: testi scolastici, retta per la mensa; gite ed eventuale fondo di classe) e di quelle necessarie alla pratica di attività sportive e/o ricreative (eventuali viaggi studio).

Con vittoria delle spese di giudizio>>.

Per il **convenuto**:

<<Voglia l'ecc.mo Tribunale adito dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:

1) confermare l'affidamento del figlio minore L. alla madre, confermando le attuali modalità di visita del padre;

2) stabilire a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 250,00 o nella diversa che dovesse essere ritenuta più congrua al suo reddito; detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre contribuirà altresì in ragione del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, previo accordo con la madre, nonché al 50% delle spese mediche non mutuabili.

3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa>>.

Per il **Pubblico Ministero**:

<<Accoglimento della domanda>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pronunciato, sul ricorso depositato il 28 novembre 2001 dall'attrice, lo scioglimento del matrimonio contratto il 27 agosto 1987 (v. la sentenza non definitiva 25 luglio – 16 ottobre 2003, n. 4874), la causa è proseguita sulle questioni relative all'affidamento del figlio minore e al contributo dei genitori al suo mantenimento.

Acquisiti i documenti prodotti, respinte le istanze di ammissione di prove orali e C.T.U. medico-psicologica, dopo alcuni rinvii dovuti al trasferimento dell'originario giudice

istruttore e alla nomina di altro in sua sostituzione e dopo l'acquisizione di modelli fiscali aggiornati la causa viene in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con la sentenza non definitiva è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il agosto 1987 a Milano (le parti risiedevano allora a ...).

La signora D.F., nata il (...) 1961 a Bologna, dipendente della società B.I. s.r.l. con sede a Milano, risiede a (LO), via (...): con lei abita il figlio L. Z. (nato il ... 1991) che le era stato affidato in base all'accordo tra i coniugi nel procedimento di separazione consensuale svoltosi davanti al Tribunale di Lodi (v. il decreto 2-4 luglio 1997 con cui è stato omologato il verbale 13 giugno 1997).

Il signor F.G.Z., nato il (...) 1963 a Milano, dal mese di ottobre 1997 è dipendente di una società (S.E. s.p.a.) produttrice di componenti per automazione con sede a Bologna, risiede a (BO), via (...), con la signora R.M., nata a Bologna il (...) 1969, da cui ha avuto una figlia (G.) nata nel 2004 (non si conosce l'esatta data di nascita).

Come si legge nel decreto di omologa del verbale di separazione consensuale, le parti avevano venduto la casa coniugale: la signora F., che col figlio si era inizialmente trasferita in un appartamento condotto in locazione, ha poi acquistato una nuova abitazione e sostiene il costo del mutuo; il signor Z. abita nell'immobile che i genitori della sua compagna hanno donato per metà a lui e per metà alla signora M. (v. la donazione 14 ottobre 1999) e insieme a quest'ultima ha contratto un mutuo (15 anni: v. l'atto di mutuo 14 ottobre 2000 garantito da ipoteca concessa dai genitori della signora M.) in relazione alle spese di ristrutturazione dell'immobile.

2.

Il figlio L., affidato alla madre in sede di separazione consensuale, è prossimo a compiere i quindici anni di età.

In una prima fase del processo, caratterizzata da un'accesa conflittualità delle parti (tra le quali sono insorte anche altre cause), il padre aveva chiesto l'affidamento del figlio L.,

ritenendo la madre inadeguata al ruolo di genitore affidatario (v. gli argomenti svolti dal convenuto in comparsa di risposta depositata all'udienza presidenziale 30 gennaio 2001). Dopo il rigetto delle prove orali proposte dalle parti e la mancata ammissione di C.T.U. chiesta dal convenuto (v. l'ordinanza 22 gennaio 2004 con cui era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni), il padre (che nel frattempo è divenuto genitore anche di un'altra figlia, G., nata dall'unione con la signora M.) ha rinunciato a chiedere l'affidamento del figlio L. (v. le conclusioni finali).

Nella comparsa di risposta del convenuto si afferma che la rinuncia all'affidamento del figlio è avvenuta *<<a seguito dell'affievolirsi delle tensioni e dei conflitti che hanno negli ultimi anni caratterizzato il rapporto tra i genitori>>* e che *<<il padre ritiene di aver raggiunto, insieme con la madre, una buona organizzazione del proprio diritto di visita, tanto da consentirgli di vedere e frequentare L. con maggiore serenità rispetto al passato, rispetto ai primi anni di separazione dalla moglie. Il figlio L., dal canto suo, sembra essere inserito nel contesto scolastico e sociale milanese con sufficiente armonia, tanto da far ritenere al padre che un suo sradicamento da Milano potrebbe essere vissuto negativamente dal figlio. Tale rinuncia da parte del padre è volta a tutelare la tranquillità del minore in un periodo della sua vita, quello adolescenziale, così delicato ed importante, reso ancor più delicato dalla nascita nel 2004 di una sorellina, figlia del signor Z. e della sua compagna M.R. In quest'ultimo periodo sono migliorati anche i rapporti tra i genitori. L. frequenta regolarmente la casa del padre ed è un fratello entusiasta e attento alla crescita della sorellina G.>>*.

Tali fatti non sono contestati nella memoria di replica depositata dall'attrice ad avviso della quale in realtà la domanda di affidamento inizialmente proposta dal convenuto era generica e inconsistente.

E' inoltre pacifico che il padre si reca a trovare il figlio a casa sua e che il giovane L. viaggia da solo per andare nella casa del padre (v. la memoria di replica di parte attrice: *<<il padre si è quasi esclusivamente giovato dei frequentissimi viaggi di lavoro per vedere il figlio e, attualmente, quest'ultimo si sposta in*

autonomia con il treno>>).

E' evidente che, secondo la stessa valutazione operata dai genitori, la soluzione più confacente all'interesse del figlio è quella di mantenere la collocazione già stabilita in sede di operazione: L. rimarrà ad abitare con la madre.

3.

Alcune settimane dopo il deposito degli scritti conclusivi è stata pubblicata la l. 8 febbraio 2006, n. 54 (in *GU*, n. 50 del 1 marzo 2006) che ha dettato nuove disposizioni in materia di affidamento dei figli minori applicabili sia in sede di separazione che di giudizio divorzile (cfr. l'art. 4, 2° co., l. cit.).

In tale mutato quadro normativo, riguardante anche i giudizi in corso (si tratta norme sostanziali che possono essere invocate dai genitori *<<in ogni tempo>>*, come esplicitamente afferma il nuovo art. 115-ter c.c., e si applicano anche ai rapporti già definiti con sentenza, come precisa l'art. 4, 1° co., l. cit.), il novellato art. 155, c.c., stabilisce al 1° comma che *<<anche in caso di separazione personale [o divorzio, n.d.r.] dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>>*.

Per realizzare tale finalità *<<il giudice [...] adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole>>* (art. 155, 2° comma).

Il 3° comma dell'art. 155 c.c. dispone che *<<la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo*

tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente>>.

Dunque, oggi il giudice deve valutare <<prioritariamente>>, e nell'interesse del figlio, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.

Considerato che si verte in materia di diritti (del minore) indisponibili, che non sono emerse situazioni di pregiudizio per il minore o altre circostanze ostative all'applicazione della disciplina del c.d. affido condiviso (cfr. il nuovo art. 155-bis, c.c.: <<Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso – Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. / Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile)>>), che – come pacifico in atti – il padre ha frequenti e regolari incontri col figlio ormai quindicenne, che i genitori vivono lontani e il figlio trascorre buona parte del tempo con la madre, l'accordo delle parti può essere oggi ricondotto nell'ambito della seguente regolamentazione:

in assenza di contrarie indicazioni, il minore viene affidato ad entrambi i genitori, che si dovranno impegnare e collaborare nella predisposizione e attuazione di un programma concordato

per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione del figlio, nel rispetto delle esigenze e delle richieste del minore;

viste le richieste dei genitori e considerato l'assetto di rapporti instauratosi dal tempo della separazione (dunque, da ben nove anni), è opportuno che il minore resti ad abitare con la madre;

mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio (relative all'istruzione, all'educazione e alla salute) vanno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, è opportuno nel caso di specie un esercizio separato della potestà da parte dei genitori limitatamente alle decisioni concernenti la quotidianità (quelle che il novellato articolo definisce <<su questioni di ordinaria amministrazione>>): tali decisioni saranno assunte dal genitore presso cui permane il figlio, e cioè dal genitore che in quel momento avrà con sé il figlio.

4.

Già in sede di separazione consensuale era stato stabilito un ampio diritto di visita.

Occorre considerare che da allora il padre si è trasferito in provincia di Bologna

E' opportuno oggi, salvo diverso accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze di studio e svago del minore, porre comunque una regolamentazione minima circa modi e tempi degli incontri tra padre e figlio (v. il dispositivo), sulla falsariga di quanto concordato tra le parti in occasione della separazione consensuale: dovranno comunque essere considerate dai genitori le richieste del figlio, prossimo al compimento del quindicesimo anno.

5.

L'ordinanza presidenziale 30 gennaio 2002 ha tenuto ferme in via provvisoria le condizioni stabilite dai coniugi in sede di separazione anche per ciò che riguarda in contributo al mantenimento del figlio (nel giugno 1997 i genitori avevano previsto a carico del padre, in quel momento disoccupato, un assegno di lire 500.000 - oltre ISTAT - da incrementare, una volta ripresa dal padre l'attività lavorativa, nella misura del 10% della retribuzione netta mensile; sul successivo accordo

raggiunto con scrittura privata 21 febbraio 1998 v. la sentenza n. 473/03 del Tribunale di Lodi in sede di opposizione a precetto).

La madre chiede che il padre versi una somma di euro 516,46 a titolo di contributo al mantenimento del figlio o comunque la somma di giustizia.

Il padre, che attualmente versa circa 307,00 euro, chiede una riduzione dell'assegno a euro 250,00 in considerazione dell'ammontare del proprio reddito (che egli ritiene pari o inferiore a quello dell'attrice - pag. 4 della comparsa conclusionale – dovendosi aggiungere allo stipendio un reddito non dichiarato derivante dalla collaborazione dell'attrice presso uno studio di commercialisti, come si afferma in memoria di replica), dei costi per i trasferimenti da e per Milano (che sommati all'assegno attualmente versato egli afferma essere di <<complessivi euro 500 circa>>: pag. 4 della comparsa conclusionale), degli esborsi sostenuti (e degli impegni assunti) per la ristrutturazione della casa a lui (e alla compagna) donata, delle nuove esigenze familiari conseguenti alla nascita della figlia G..

6.

Premesso che:

- in occasione della separazione la madre non si avvale dell'assegnazione della casa familiare (venduta dai coniugi, che si sono poi divisi il ricavato) e del correlativo vantaggio economico;

- entrambe le parti hanno sostenuto e sostengono costi per l'abitazione: l'attrice l'ha comprata, assumendo l'obbligazione derivante da un mutuo, il convenuto l'ha ricevuta in donazione e divide con la compagna – anche – il costo del mutuo contratto per i lavori di ristrutturazione (per i quali beneficia di una detrazione d'imposta;

- la nascita di una nuova figlia (evidentemente frutto di una libera e consapevole scelta del convenuto, che divide gli impegni e gli oneri economici con la più giovane compagna, titolare di autonomo reddito e che nel contratto di mutuo viene indicata come impiegata alla pari del signor Z.) non vale di per sé a giustificare una riduzione contributo dovuto da padre per il mantenimento del primo figlio (tanto più che la madre vive sola

col figlio e non può dividere con altri le spese di gestione dell'abitazione, mentre il padre ha nel tempo migliorato la propria posizione lavorativa);

- il convenuto non ha provato l'esistenza di redditi non dichiarati dall'attrice;

valutati gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza e i criteri ora enunciati dal novellato art. 155, 4° co., c.c., tenuto dunque conto:

dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione;

delle aumentate esigenze del figlio (che nel 1997 aveva sei anni);

del miglioramento della posizione economica del padre (v. dall'esame delle buste paga i progressivi avanzamenti di categoria e l'incremento del reddito netto, al quale oggi contribuiscono indennità di trasferta e premi di produzione; v. inoltre i modelli fiscali dai quali risultano i seguenti redditi di lavoro, qui considerati separatamente dagli altri redditi di fabbricati e dall'imposta netta complessivamente applicata: lire 67.675.000 pari a euro 34.951,22 percepiti nel 2000 meno ritenute IRPEF di lire 18.555.000 [ma l'imposta netta, per effetto delle detrazioni inerenti a spese sanitarie, assicurazioni sulla vita, interessi su mutui, spese di ristrutturazione, sarà di lire 4.886.000 con un importo IRPEF da rimborsare di lire 13.669.000] pari a euro 9.582,85 = euro 25.368,37; euro 43.103,00 percepiti nel 2002 meno ritenute IRPEF di euro 12.440,00 = euro 30.663; euro 48.644,00 percepiti nel 2004 meno ritenute IRPEF di euro 14.696 = euro 33.948);

della disparità di redditi di lavoro percepiti dall'attrice e dal convenuto (nel 2004 il reddito di lavoro lordo è stato, quanto all'attrice, di euro 26.050 con ritenute IRPEF di euro 5.515 = euro 20.535; quanto al convenuto, di euro 33.948 con ritenute IRPEF di euro 14.696 = 33.948);

dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (assolutamente prevalente è la permanenza presso la madre);

del patrimonio dei genitori (immobili e redditi di lavoro);

dei compiti domestici e di cura sostenuti in larga misura dalla madre;

la misura del contributo per il mantenimento del figlio può

essere determinato in euro 350,00 al mese con decorrenza dalla sentenza non definitiva che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.

Le spese straordinarie vanno divise al 50% e comprendono le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili; le spese scolastiche (testi scolastici, gite ed eventuale fondo di classe) ma non quelle per la mensa (che rientrano nel contributo ordinario); le spese concordate per attività ricreativa e sportiva (compresi eventuali viaggi di studio).

7.

Considerati l'esito del giudizio e le ragioni della decisione, le spese processuali vengono compensate in ragione di un terzo: la residua quota di due terzi viene posta a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

1) affida il figlio **L.** ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlio;

2) dispone che il figlio **L.** abiti con la madre;

3) dispone che i genitori esercitino separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza del figlio presso di sé, e cioè dal genitore che in quel momento avrà con sé il figlio;

4) dispone che, salvo diverso accordo tra i genitori (i quali dovranno tenere conto delle richieste e delle esigenze di studio e svago del minore), il padre vedrà e terrà con sé il figlio:

- a fine settimana alternati, prelevandolo dalla casa della madre il sabato mattina intorno alle ore 10 o al termine delle lezioni scolastiche (nel caso in cui il figlio abbia questo impegno) sino alle ore 19 della domenica o in alternativa andandolo a prendere e riaccompagnandolo in stazione ove i genitori – sentito il minore – stabiliscano che il figlio viaggi in treno;

- per non meno di quindici giorni durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente ogni anno entro il 15 maggio;
- per metà delle vacanze natalizie, in modo tale che L. trascorra ad anni alterni il giorno di Natale con la madre e quello di capodanno con il padre;
- ad anni alterni durante le vacanze di Pasqua:

5) dispone che il padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 350,00 con decorrenza dal mese di ottobre 2003, con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, e rimborsi inoltre alla madre – o eventualmente anticipi - il 50% delle spese straordinarie da intendersi come spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, spese scolastiche (testi scolastici, gite ed eventuale fondo di classe; sono escluse quelle per la mensa), spese concordate per attività ricreativa e sportiva (compresi eventuali viaggi di studio);

6) dichiara compensate in ragione di un terzo le spese processuali e condanna il convenuto a pagare all'attrice la residua quota di due terzi che liquida in euro 187,00 per spese, euro 2.267,00 per diritti, euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario *ex art. 14 T.P., I.V.A. e C.P.A.* come per legge.

Bologna, 9 maggio 2006

Il presidente
Siro Sardo

Il giudice estensore
Antonio Costanzo

depositata/pubblicata il 22 maggio 2006 con n. 1210